



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.3.2014
COM(2014) 180 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

alla

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

{SWD(2014) 65 final}
{SWD(2014) 66 final}

ALLEGATO I

ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- birra,
- mate,
- estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati,
- nettari di frutta,
- pasta, burro, grasso, olio e polvere di cacao; cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao,
- prodotti di confetteria a base di zuccheri,
- preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti di pasticceria,
- minestre,
- salse,
- pasti precotti,
- gelati,
- yogurt aromatizzati, yogurt addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao,
- sale marino,
- gomme e resine naturali,
- polline,
- cera d'api
- oli essenziali,
- bevande spiritose, purché l'alcole etilico usato per la loro produzione sia esclusivamente di origine agricola.

ALLEGATO II

NORME DI PRODUZIONE SPECIFICHE DI CUI AL CAPITOLO III

Parte I: Norme di produzione vegetale

Le norme qui stabilite, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli da 7 a 10, si applicano alla produzione biologica vegetale.

1. Requisiti di carattere generale

- 1.1. È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.
- 1.2. Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente.
- 1.3. Conversione
 - 1.3.1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.
 - 1.3.2. Nel caso in cui le terre siano state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al punto 1.3.1.
 - 1.3.3. In caso di trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.3.1.

Tale periodo può essere abbreviato nei due casi seguenti:

 - (a) trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro, nel quadro di un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;
 - (b) trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.
 - 1.3.4. Nei casi indicati ai punti 1.3.2 e 1.3.3, la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori elencati di seguito:
 - (a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;
 - (b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento alla produzione biologica.
 - 1.3.5. Le norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche devono seguire i principi elencati di seguito.

- 1.3.5.1. Le norme di conversione si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti mangimi per animali.
- 1.3.5.2. In deroga al disposto del punto 1.3.5.1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore.
- 1.4. Origine delle piante compreso il materiale riproduttivo vegetale
- 1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente. A tal fine, le piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, la pianta madre sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.
- 1.4.2. Uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica
- Il materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica può essere utilizzato solo se proviene da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica o se ciò è giustificato per scopi di ricerca, per sperimentazione nelle prove sul campo su scala ridotta oppure per scopi legati alla conservazione delle risorse genetiche riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.
- 1.5. Gestione e fertilizzazione dei suoli
- 1.5.1. La produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità e la biodiversità di quest'ultimo, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.
- 1.5.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica.
- 1.5.3. Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.
- 1.5.4. La quantità totale di effluenti di allevamento (ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991¹) impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
- 1.5.5. Le aziende agricole dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese agricole che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al punto 1.5.4 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologica coinvolte nella suddetta cooperazione.

¹ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

- 1.5.6. È consentito l'uso di preparazioni a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.
- 1.5.7. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microrganismi.
- 1.5.8. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.
- 1.6. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti
- 1.6.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti è ottenuta grazie alla protezione ottenuta principalmente attraverso:
- i nemici naturali,
 - la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
 - la rotazione delle colture,
 - le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, e
 - i processi termici quali la solarizzazione o il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima 10 cm).
- 1.6.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.6.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.
- 1.6.3. Le trappole e i distributori automatici di prodotti diversi dai feromoni, devono impedire il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole vengono raccolte dopo l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza.
- 1.7. Prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione
- I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale possono essere utilizzati soltanto se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.

2. Obblighi relativi a vegetali o prodotti vegetali specifici

2.1. Norme applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dai seguenti materiali:

- (a) letame ed effluenti di allevamento:
- (i) provenienti da aziende agricole che applicano le norme che disciplinano la produzione biologica; oppure
 - (ii) di cui al punto 1.5.3, unicamente quando i prodotti di cui al punto i) non sono disponibili e a condizione che non superino il 25% del peso dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;
- (b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende agricole che applicano le norme di produzione biologica;

- (c) torba non trattata chimicamente;
- (d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;
- (e) prodotti minerali di cui al punto 1.5.3, acqua e terra.

2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche

La raccolta di piante selvatiche e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata produzione biologica a condizione che:

- (a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 19, per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
- (b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Parte II: Norme di produzione animale

Le norme qui stabilite si applicano alla produzione animale, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11.

1. Requisiti di carattere generale

- 1.1. Se l'agricoltore che produce animali non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro agricoltore, la produzione animale "senza terra" è vietata.
- 1.2. Conversione
 - 1.2.1. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al regime di controllo in conformità al presente regolamento.
 - 1.2.2. I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti al punto 2.
 - 1.2.3. Gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici.
 - 1.2.4. Gli animali e i prodotti di origine animale possono essere considerati biologici al termine del periodo di conversione in caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi gli animali, i pascoli o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali.
- 1.3. Origine degli animali
 - 1.3.1. Gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche.
 - 1.3.2. Gli animali presenti nell'azienda agricola all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione applicabile di cui al punto 2.
 - 1.3.3. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici:
 - (a) la riproduzione avviene con metodi naturali; è ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale;

- (b) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
- (c) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
- (d) la scelta della razza deve essere appropriata e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

1.3.5. In caso di razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione², a fini di riproduzione possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico; in casi simili, gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari.

1.4. Alimentazione

1.4.1. Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

- (a) i mangimi per gli animali vengono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;
- (b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale;
- (c) è vietato tenere gli animali in condizioni che possano indurre anemia, o sottoporli a un regime alimentare che produca tale effetto;
- (d) le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata;
- (e) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
- (f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
- (g) gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo;
- (h) le materie prime per mangimi di origine minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici

² Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.

1.4.2. Pascolo su terre comuni e transumanza

1.4.2.1. Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché:

- (a) le terre comuni siano interamente gestite in conformità con le disposizioni del presente regolamento;
- (b) qualsiasi animale non biologico che utilizzi il pascolo in questione deve provenire da un sistema di produzione equivalente a quelli stabiliti agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013³;
- (c) i prodotti animali ottenuti da animali biologici nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune, non sono considerati biologici a meno che si possa dimostrare che gli animali biologici sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici.

1.4.2.2. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno.

1.4.3. Mangimi in conversione

1.4.3.1. Per le aziende agricole in conversione, fino al 15% della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. I mangimi prodotti nel corso del primo anno di conversione non possono essere utilizzati per la produzione di mangimi biologici trasformati. In caso di utilizzazione contemporanea di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo anno di conversione, la loro percentuale combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.2.

1.4.3.2. Per le aziende agricole biologiche, a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 20% in media della formulazione alimentare. Per aziende agricole in conversione, quando i mangimi in conversione provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può arrivare al 100%.

1.4.3.3. Le cifre di cui ai punti 1.4.3.1 e 1.4.3.2 sono calcolate annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

1.4.4. Uso di alcune materie prime e sostanze nei mangimi

Nella trasformazione dei mangimi biologici destinati ad animali biologici e per l'alimentazione di questi ultimi è consentito utilizzare solo materie prime per mangimi biologiche di origine animale nonché materie prime e additivi per mangimi autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

1.5. Assistenza sanitaria

1.5.1. Profilassi

- 1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche di allevamento, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.
- 1.5.1.2. È consentito l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica.
- 1.5.1.3. È vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.
- 1.5.1.4. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. per indurre o sincronizzare gli estri).
- 1.5.1.5. Quando gli animali provengono da unità non biologiche è possibile applicare, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.
- 1.5.1.6. Possono essere utilizzati solo prodotti per la pulizia e disinfezione degli edifici e degli impianti zootecnici autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.
- 1.5.1.7. I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti autorizzati per la produzione biologica ai sensi dell'articolo 19 possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

1.5.2. Trattamenti veterinari

- 1.5.2.1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, gli animali si ammalano o si feriscono, essi vengono curati immediatamente.
- 1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.
- 1.5.2.3. Le materie prime per mangimi di origine minerale, gli additivi nutrizionali autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19, nonché i prodotti fitoterapici e omeopatici sono da preferire ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento.
- 1.5.2.4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi

chimica o antibiotici, in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non sono venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti ai punti 1.2 e 2.

1.5.2.5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici a un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

1.5.2.6. Sono consentite i trattamenti connessi alla tutela della salute umana e animale, imposti a norma del diritto dell'Unione.

1.6. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento

1.6.1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

1.6.2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Gli animali devono avere accesso a ripari o luoghi ombreggiati per proteggerli da condizioni climatiche avverse.

1.6.3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle loro esigenze specifiche in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

1.6.4. La superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono stabilite ai punti 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 e 2.4.5.

1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.

1.6.6. La densità totale degli animali non deve superare il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola.

1.6.7. Per determinare la densità di animali appropriata prevista al punto 1.6.6, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite di cui al punto citato, sulla base dei valori stabiliti per ciascun tipo di produzione animale.

1.7. Benessere degli animali

- 1.7.1. Le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.
- 1.7.2. Le pratiche di allevamento, compresa la densità degli animali e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.
- 1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.
- 1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.
- 1.7.5. In caso siano di applicazione l'articolo 8, paragrafo 5, e il punto 1.4.2.2 della presente parte, gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali.
- 1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.
- 1.7.7. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.
- 1.7.8. Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.
- 1.7.9. È vietata la mutilazione degli animali.
- 1.7.10. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna a opera di personale qualificato.
- 1.7.11. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo sotto anestesia o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna a opera di personale qualificato.
- 1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

2. Requisiti per animali di specie specifiche

2.1. Produzione di bovini, ovini e caprini

2.1.1. Conversione

Perché bovini, ovini e caprini e i loro prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno:

- (a) 12 mesi per i bovini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita;

- (b) 6 mesi per i gli ovini e i caprini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera.

2.1.2. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

- (a) bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;
- (b) in deroga alla lettera a), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto;
- (c) nei casi in cui bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;
- (d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;
- (e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera di bovini, ovini e caprini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione;
- (f) tutti i bovini, ovini e caprini in allattamento sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo di tre mesi per i bovini e di 45 giorni per gli ovini e i caprini.

2.1.3. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

- (a) i locali di stabulazione di bovini, ovini e caprini devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per i bovini, gli ovini e i caprini di cui al punto 2.1.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;
- (b) i locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come fertilizzanti o ammendanti per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;
- (c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE del Consiglio⁴, è

⁴ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari.

2.1.4. Densità degli animali

Il numero di bovini, ovini e caprini per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Giovenche da riproduzione	2,5
Giovenche da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Capre	13,3
Pecore	13,3

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di bovini, ovini e caprini, sono le seguenti:

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m ² /capo	m ² /capo
Bovini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30

Ovini e caprini		1,5 per pecora/capra	2,5
		0,35 per agnello/capretto	2,5 e 0,5 per agnello/capretto

2.2. Produzione di equini

2.2.1. Conversione

Perché gli equini e i loro prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno:

- (a) 12 mesi per gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita;
- (b) 6 mesi per gli animali da latte.

2.2.2. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

- (a) gli equini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;
- (b) nei casi in cui gli equini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;
- (c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;
- (d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;
- (e) gli equini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno, per un periodo minimo di tre mesi.

2.2.3. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

- (a) i locali di stabulazione degli equini devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;
- (b) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato come fertilizzante o ammendante per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

2.2.4. Densità degli animali

Il numero di equini per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno
Equini di oltre 6 mesi	2

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di equini, sono le seguenti:

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m ² /capo	m ² /capo
Equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m ² /100 kg

2.3. Produzione di suini

2.3.1. Conversione

Perché i suini e i loro prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno sei mesi.

2.3.2. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

- almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;
- i suini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno, per un periodo minimo di 40 giorni;
- alla razione giornaliera dei suini devono essere aggiunti foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.

2.3.3. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

- i locali di stabulazione dei suini devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.3.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

- (b) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato come fertilizzante o ammendante per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;
- (c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento;
- (d) i suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite per suinetti;
- (e) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

2.3.4. Densità degli animali

Il numero di suini per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono le seguenti:

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m ² /capo	m ² /capo
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1
Suinetti	oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4

Suini da riproduzione		2,5 per scrofa	1,9
		6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m ² /verro	8,0

2.4. Produzione di pollame

2.4.1. Conversione

Perché il pollame e i suoi prodotti siano considerati biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere applicate per almeno:

- (a) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- (b) 6 settimane per le galline ovaiole.

2.4.2. Origine del pollame

Il pollame deve essere allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento, stabiliti dall'autorità competente. Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

- (a) 81 giorni per i polli;
- (b) 150 giorni per i capponi;
- (c) 49 giorni per le anatre di Pechino;
- (d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- (e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- (f) 92 giorni per i germani reali;
- (g) 94 giorni per le faraone;
- (h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e
- (i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

2.4.3. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

- (a) almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;
- (b) alla razione giornaliera devono essere aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati.

2.4.4. Condizioni di stabulazione specifiche

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, si applicano le seguenti norme:

- (a) il pollame non è tenuto in gabbie.

- (b) gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni meteorologiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali; quando le condizioni meteorologiche non lo consentono, devono poter accedere ad acqua per immergervi rapidamente la testa e pulire il piumaggio;
- (c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della vita. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, dotati di dispositivi di protezione e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;
- (d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;
- (e) i ricoveri per il pollame soddisfano le seguenti condizioni minime:
 - (i) almeno un terzo della superficie del suolo è costituita da materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato e deve essere ricoperto di lettiera composta, ad esempio, di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;
 - (ii) nei ricoveri adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
 - (iii) il pollame dispone di trespolti di dimensione e numero commisurato alle dimensioni del gruppo e dei volatili, come stabilito nella tabella contenente le superfici minime coperte e scoperte e altre caratteristiche di stabulazione per la produzione di pollame di cui al punto 2.4.5;
 - (iv) l'esterno dei ricoveri, incluse eventuali verande, deve essere dotato di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili; la lunghezza cumulata di tali uscioli è di almeno 4 m per ogni 100 m² della superficie utile del ricovero disponibile per i volatili. Se è presente una veranda, gli uscioli interni tra il ricovero e la veranda avranno una lunghezza cumulata di 2 m per ogni 100 m² di superficie utile. L'accesso alla veranda deve essere consentito 24 ore su 24.
 - (v) i ricoveri per il pollame sono costruiti in modo tale da consentire facile accesso allo spazio all'aperto, vale a dire che la distanza massima che separa qualsiasi punto all'interno del fabbricato dall'uscio esterno più vicino non deve superare i 15 m;
 - (vi) i sistemi multistrato non possono avere più di tre livelli di superfici utilizzabili, incluso il pianoterra. I diversi livelli e le zone intermedie, ad esempio le aree di nidificazione, non devono essere separate da una distanza superiore al metro. Le deiezioni presenti ai livelli più elevati potranno essere rimosse da un sistema automatizzato;
- (f) la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di sedici ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore;
- (g) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procederà a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del

fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto verrà lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Questi requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno.

2.4.5. Densità degli animali

Il numero massimo di animali per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno
Polli da carne	580
Galline ovaiole	230

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della specie *Gallus gallus* sono le seguenti:

	<i>Riproduttori/genitori</i>	<i>Animali giovani</i>		<i>Pollame da ingrasso</i>		<i>Capponi</i>	<i>Ovaiole</i>
Età	Riproduttori	Pollastrelle 0-8 settimane	Pollastrelle 9-18 settimane	Pulcini e pulcinotti 0-21 giorni	Finissaggi o 22 - 81 giorni	22-150 giorni	Galline ovaiole a partire da 19 settimane
Densità all'interno (volatili per m ² di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili	6 volatili	24, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	15, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	20, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	6 volatili
Spazio sul trespolo (cm)							18
Limiti aggiuntivi/ m ² di superficie calpestabile e (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi	9	36 esclusa la zona veranda	22	Normalmente non applicabile			9

multistrato							
Taglia limite del branco	3 000 compresi i maschi	10 000*	3 300	10 000*	4 800	2 500	3 000
Densità nei percorsi esterni (m ² /volatili), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno	4	1	4	1	4	4	4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame appartenente a specie diverse da *Gallus gallus* sono le seguenti:

Tipo	<i>Tacchini</i>		<i>Oche</i>	<i>Anatre</i>				<i>Faraone</i>
	Maschi	Femmine	Totalità	di Pechino	Maschi di anatra muta	Femmine di anatra muta	Germani reali	Totalità
Densità all'interno (volatili per m ² di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²
Spazio sul trespolo (cm)	40	40	Normalmente non applicabile	Normalmente non applicabile	40	40	Normalmente non applicabile	20
Taglia limite del branco	2 500	2 500	2 500	4 000 femmine 3 200 maschi	3 200	4 000	3 200	5 200
Densità all'esterno (m ² /volatile) a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno	10	10	15	4,5	4,5	4,5	4,5	4

2.4.6. Accesso agli spazi all'aperto

Per quanto riguarda l'accesso agli spazi all'aperto, si applicano le seguenti norme:

- (a) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. In particolare va garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;
- (b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'uscio più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'uscio più vicino del ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e abbeveratoi uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro;
- (c) nell'eventualità di una scarsa disponibilità di mangimi nell'area all'aperto a causa, per esempio, di un manto nevoso persistente o di condizioni meteorologiche aride, è possibile integrare l'alimentazione del pollame con foraggi grossolani;
- (d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

2.4.7. Benessere degli animali

È vietata la spiumatura di volatili vivi.

2.5. Apicoltura

2.5.1. Conversione

I prodotti dell'apicoltura possono essere commercializzati con un riferimento alla produzione biologica soltanto se le norme stabilite dal presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno.

Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

2.5.2. Origine delle api

Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e dei suoi ecotipi locali.

2.5.3. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

- (a) alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale;
- (b) l'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.

2.5.4. Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

Per quanto riguarda la profilassi e i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme:

- (a) per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dagli organismi nocivi, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;
- (b) per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta;
- (c) è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*;
- (d) se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente e, se necessario, possono essere isolate in apposito apiario;
- (e) nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora;
- (f) durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui al punto 2.5.1;
- (g) la lettera f), non si applica ai prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

2.5.5. Condizioni di ricovero specifiche applicabili all'apicoltura

Per quanto riguarda le condizioni di ricovero, si applicano le seguenti norme:

- (a) gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o, in caso, flora spontanea, o da foreste gestite in modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale;
- (b) gli apiari si trovano a una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive alla salute delle api;
- (c) l'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. Tali requisiti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;

- (d) gli alveari e i materiali utilizzati in apicoltura sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentano rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

2.5.6. Norme specifiche sulle pratiche apicole

Per quanto riguarda le pratiche apicole, si applicano le seguenti norme:

- (a) la cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica;
- (b) solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari;
- (c) è vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura;
- (d) per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate;
- (e) l'apicoltura non è considerata biologica se praticata in regioni o zone designate dagli Stati membri come regioni o zone in cui non è possibile praticare l'apicoltura biologica.

2.5.7. Benessere degli animali

Per quanto riguarda l'alimentazione, si applicano le seguenti norme:

- (a) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;
- (b) sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

Parte III: Norme di produzione per alghe marine e animali d'acquacoltura

1. Definizioni

Ai fini della presente parte, si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso": un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;
- (2) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- (3) "incubatoio": sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;
- (4) "vivaio": sito adibito a un sistema di produzione intermedio, tra l'incubatoio e la fase di ingrasso. La fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;
- (5) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ o della direttiva 2008/56/CE del

⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio⁶, nelle acque alle quali si applicano, rispettivamente, tali direttive;

- (6) "policultura": l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;
- (7) "ciclo di produzione": la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita (uova fecondate nel caso di animali d'acquacoltura) fino alla raccolta;
- (8) "specie allevate localmente": le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio⁷, nonché le specie enumerate nell'allegato IV del regolamento stesso;
- (9) "coefficiente di densità": il peso vivo degli animali di acquacoltura per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

2. Requisiti di carattere generale

- 2.1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.
- 2.2. Le unità di produzione biologica e quelle di produzione non biologica sono adeguatamente separate e, laddove stabilite, vengono imposte le distanze di separazione minima fissate dagli Stati membri. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. La produzione di alghe marine non è considerata biologica qualora abbia luogo in luoghi o zone designati dalle autorità degli Stati membri come inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine biologiche.
- 2.3. Per ogni nuova attività di cui si chiedi il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'autorità o all'organismo di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, è consentito riutilizzare quest'ultima per lo scopo in questione.
- 2.4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione.
- 2.5. Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto

⁶ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁷ Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

⁸ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

- 2.6. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura includono nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, *una tantum*, della biomassa.

3. Requisiti per le alghe marine

Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 e, se del caso, di cui alla sezione 2, alla raccolta e alla produzione di alghe marine si applicano le norme stabilite nella presente sezione 3. Tali norme si applicano *mutatis mutandis* alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura.

3.1. Conversione

- 3.1.1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.
- 3.1.2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.
- 3.1.3. Durante il periodo di conversione, l'azienda acquicola può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente destinate alla produzione biologica. Per quanto riguarda la produzione di alghe marine, è possibile utilizzare la stessa specie, purché ci sia un'adeguata separazione tra le unità.

3.2. Norme di produzione applicabili alle alghe marine

- 3.2.1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata produzione biologica a condizione che:
- (a) le aree di coltura siano di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE⁹, e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità.
 - (b) la raccolta non comprometta in modo significativo l'equilibrio dell'ecosistema naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.
- 3.2.2. Per poter essere considerata biologica, la coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte al punto 3.2.1, lettera a). Si applicano inoltre le seguenti norme relative alla produzione:
- (a) sono attuate pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;
 - (b) lo stock coltivato al chiuso è integrato con alghe marine giovani allo stato brado raccolte su base periodica, per garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni;

⁹ Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

- (c) non sono utilizzati fertilizzanti, eccetto negli impianti al chiuso e soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a tale scopo.

3.3. Coltivazione di alghe marine

3.3.1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

3.3.2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto nutrienti di origine vegetale o minerale autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

3.3.3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

3.3.4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

3.4. Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

3.4.1. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, *una tantum*, della biomassa.

3.4.2. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al presente regolamento.

3.4.3. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità ottenute non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine e ad evitare la raccolta accessoria di alghe, facendo particolare attenzione alla tecnica di raccolta, alle dimensioni minime, all'età, ai cicli riproduttivi e alle dimensioni delle alghe restanti.

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

4. Requisiti per gli animali d'acquacoltura

Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12, le disposizioni stabilite nella presente sezione 4 si applicano alle specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi a cui si fa riferimento al punto 4.1.5.10. Le norme si applicano *mutatis mutandis* allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

4.1. Requisiti di carattere generale

4.1.1. Conversione

4.1.1.1. Le unità di produzione acquicola già contenenti animali di acquacoltura e dotate dei seguenti tipi di impianti, sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

- (a) 24 mesi, per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;
 - (b) 12 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;
 - (c) 6 mesi, per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;
 - (d) 3 mesi, per gli impianti in acque aperte, compresi quelli che producono molluschi bivalvi.
- 4.1.1.2. Durante il periodo di conversione, l'azienda acquicola può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente destinate alla produzione biologica. Per quanto riguarda la produzione di animali di acquacoltura, è possibile utilizzare la stessa specie, purché ci sia un'adeguata separazione tra le unità.
- 4.1.2. Origine degli animali di acquacoltura
- 4.1.2.1. Per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura, si applicano le seguenti norme:
- (a) l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;
 - (b) sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di produzione, per assicurare un buon livello di salute e benessere animale e una maggiore efficienza in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i documenti giustificativi inerenti all'origine e al trattamento degli animali;
 - (c) le specie scelte sono resistenti e possono essere prodotte senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici;
 - (d) per migliorare il patrimonio genetico, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.
- 4.1.2.2. Le seguenti norme si applicano riguardo alla riproduzione:
- (a) è vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali;
 - (b) è vietato ricorrere alla produzione artificiale di ceppi monossessuali (salvo mediante selezione manuale), all'induzione della poliploidia, all'ibridazione artificiale e alla clonazione;
 - (c) vengono scelti ceppi appropriati;
 - (d) se del caso, sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme.
- 4.1.3. Alimentazione
- 4.1.3.1. Per quanto riguarda l'alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi, si applicano le seguenti norme:
- (a) gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
 - (b) i regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:

- (i) salute e benessere degli animali;
 - (ii) buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;
 - (iii) scarso impatto ambientale;
- (c) la frazione vegetale dell'alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'acquacoltura biologica o dall'utilizzo sostenibile della pesca;
- (d) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi del presente regolamento;
- (e) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
- (f) nell'acquacoltura biologica possono essere utilizzate soltanto materie prime di origine minerale autorizzate per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;
- (g) nell'acquacoltura biologica possono essere utilizzati solo gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici di cui alla parte II, punto 1.4.4.
- 4.1.3.2. Riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di plancton naturale, si applicano le norme seguenti:
- (a) tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del novellame allevato negli schiuditoi e nei vivai;
 - (b) le zone di sviluppo devono essere di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE.
- 4.1.3.3. Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori
- Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:
- (a) mangimi biologici di origine acquicola;
 - (b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica provenienti da pesci, crostacei o molluschi;
 - (c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;
 - (d) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da pesci interi, crostacei o molluschi catturati nell'ambito della pesca sostenibile e non destinati al consumo umano;
 - (e) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi; le materie prime di origine vegetale non devono superare il 60% del totale degli ingredienti.
- 4.1.3.4. Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura

I pesci allevati in acque interne, le mazzancolle e i gamberi di acqua dolce nonché i pesci tropicali di acqua dolce sono nutriti come indicato di seguito:

- (a) con mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi;
- (b) in mancanza delle risorse alimentari naturali di cui alla lettera a) in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare integratori alimentari;
- (c) laddove le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente a quanto stabilito alla lettera b), la razione delle specie di cui al punto 4.1.5.10, lettera g), e del pangasio (*Pangasius sp.*) può contenere al massimo il 10% di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

4.1.4. Assistenza sanitaria

4.1.4.1. Profilassi

Per quanto riguarda la profilassi, si applicano le seguenti norme:

- (a) la profilassi è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un'ubicazione appropriata che tenga in considerazione, tra l'altro, le esigenze delle specie allevate in materia di buona qualità dell'acqua, flusso idrico e velocità di scambio, nonché mediante una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche di allevamento e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un'adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;
- (b) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
- (c) il piano di gestione della salute degli animali descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi;
- (d) gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati;
- (e) gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura;
- (f) possono essere utilizzati soltanto prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura di produzione autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19;
- (g) Per quanto riguarda il fermo degli impianti, si applicano le seguenti norme:
 - (i) l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata, che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte;
 - (ii) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;
 - (iii) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate;

- (h) se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori;
- (i) l'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai;
- (j) per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori.

4.1.4.2. Trattamenti veterinari

Per quanto riguarda i trattamenti veterinari, si applicano le seguenti norme:

- (a) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, se del caso, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
- (b) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto dell'Unione;
- (c) qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma del punto 4.1.4.1, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:
 - (i) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;
 - (ii) piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici; e
 - (iii) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati;
- (d) ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatrici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatrici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatrici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;
- (e) le cure antiparassitarie, esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi;
- (f) il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatrici e di antiparassitari ai sensi della lettera d) - inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri - è doppio rispetto al tempo di attesa di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore;

- (g) l'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

4.1.5. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento

4.1.5.1. Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

4.1.5.2. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. Per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione può essere utilizzata acqua sorgiva o di pozzo.

4.1.5.3. L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:

- (a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere e, se del caso, di un coefficiente di densità minimo;
- (b) siano tenuti in acque di buona qualità con, fra l'altro, flusso idrico e velocità di scambio adeguati, sufficiente ossigenazione e metaboliti mantenuti a un livello basso;
- (c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e che tengano conto dell'ubicazione geografica.

Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo deve essere quanto più possibile simile a quello naturale.

Nel caso della carpa, il fondo deve essere costituito da terra naturale.

4.1.5.4. Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

4.1.5.5. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;
- (b) almeno il 5% della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

4.1.5.6. I sistemi di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;
- (b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

4.1.5.7. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.

4.1.5.8. In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

4.1.5.9. Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

4.1.5.10. Densità degli animali

Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci prodotti, si procede al monitoraggio delle loro condizioni (ad esempio: pinne danneggiate o altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

Il coefficiente di densità è fissato per specie o gruppo di specie:

(a) produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

specie interessate: salmotrota (*Salmo trutta*) – trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) – salmerino di fontana nordamericano (*Salvelinus fontinalis*) – salmone (*Salmo salar*) – salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) – temolo (*Thymallus thymallus*) – salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) – salmone del Danubio (*Hucho hucho*).

Sistema di produzione	Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60% per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.
Coefficiente di densità massimo	Salmonidi non elencati in appresso: 15 kg/m ³ Salmone: 20 kg/m ³ Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m ³ Salmerino artico: 20 kg/m ³

(b) produzione biologica di salmonidi in acque marine:

specie interessate: salmone (*Salmo salar*), salmotrota (*Salmo trutta*) - trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

Coefficiente di densità massimo	10 kg/m ³ in recinti di rete
---------------------------------	---

(c) produzione biologica di merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi, spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate di mare (*Sparus aurata*), ombrine boccadoro (*Argyrosomus regius*), rombi (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus sp.*)

Sistema di produzione	Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.
Coefficiente di densità massimo	Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m ³ Per il rombo: 25 kg/m ²

- (d) produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccardoro, triglie (*Liza*, *Mugil*) e anguille (*Anguilla sp.*) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.

Sistema di contenimento	Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea
Sistema di produzione	Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50% degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.
Coefficiente di densità massimo	4 kg/m ³

- (e) produzione biologica di storioni in acque dolci:
specie interessate: Famiglia degli storioni (*Acipenseridae*)

Sistema di produzione	Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.
Coefficiente di densità massimo	30 kg/m ³

- (f) piscicoltura biologica in acque interne.
Specie interessate: famiglia delle carpe (*Cyprinidae*) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.

Sistema di produzione	In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita.
-----------------------	---

	<p>La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata solo con fertilizzanti e ammendanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro.</p> <p>Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura.</p> <p>Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di produzione condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica.</p> <p>La "policoltura" può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.</p>
Resa di produzione	La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno.

(g) produzione biologica di mazzancolle e di gamberi di acqua dolce (*Macrobrachium sp.*):

Ubicazione della o delle unità di produzione	Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie.
Periodo di conversione	Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita dei gamberi prodotti.
Origine dei riproduttori	Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento.
Ablazione del peduncolo oculare	Vietata
Densità massima e limiti di produzione	Semina: massimo 22 post-larve/m ² Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m ²

(h) molluschi ed echinodermi:

Sistemi di produzione	Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito diradare le funi durante il ciclo di produzione; è tuttavia consentita la suddivisione delle funi sospese nella fase iniziale, purché non aumenti il coefficiente di densità.
-----------------------	---

(i) pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (*Chanos chanos*), tilapia (*Oreochromis sp.*), pangasio (*Pangasius sp.*):

Sistemi di produzione	Stagni e gabbie di rete
Coefficiente di densità massimo	Pangasio: 10 kg/m ³ Tilapia: 20 kg/m ³

4.1.6. Benessere degli animali

4.1.6.1. Gli addetti alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

4.1.6.2. Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.

4.1.6.3. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

(a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali prodotti, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;

(b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.

4.1.6.4. La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

4.1.6.5. L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute e benessere degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

(a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;

- (b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;
 - (c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.
- 4.1.6.6. Devono essere prese misure appropriate per limitare al minimo il trasporto di animali d'acquacoltura.
- 4.1.6.7. Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.
- 4.1.6.8. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, in modo da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La manipolazione prima della macellazione va eseguita in modo da evitare lesioni, mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

4.2. Norme specifiche per i molluschi

4.2.1. Origine del seme

Per quanto riguarda l'origine del seme, si applicano le seguenti norme:

- (a) può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione, a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, se ciò è consentito dalla legislazione locale e se il seme selvatico proviene da:
 - (i) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno; oppure
 - (ii) insediamenti naturali di novellame su collettori;
- (b) per l'ostrica concava (*Crassostrea gigas*) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura;
- (c) gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, le registrazioni attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

4.2.2. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e le pratiche di allevamento, si applicano le seguenti norme:

- (a) la produzione può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate la produzione di pesci e alghe in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura;
- (b) la produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti;
- (c) gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

4.2.3. Coltura

Per quanto riguarda la coltura, si applicano le seguenti norme:

- (a) la coltura su corde per mitili e con altri metodi elencati al punto 4.1.5.10, lettera h), può essere praticata in regime di produzione biologica;
- (b) la molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

4.2.4. Gestione

Per quanto riguarda la gestione, si applicano le seguenti norme:

- (a) nella produzione è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale nella produzione locale di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità;
- (b) gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Per combattere gli organismi incrostanti competitivi, i molluschi possono essere trattati con una soluzione di calce una sola volta durante il ciclo di produzione.

4.2.5. Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione deve soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.5.10, lettera h).

Parte IV: Norme di produzione per alimenti trasformati e mangimi trasformati

Le norme qui stabilite si applicano agli alimenti trasformati e ai mangimi trasformati, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 9 e 13.

1. Requisiti generali per la produzione di alimenti trasformati e mangimi trasformati

- 1.1. Gli additivi alimentari e per mangimi, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione¹⁰.
- 1.2. Gli operatori che producono alimenti o mangimi trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

¹⁰ Buone pratiche di fabbricazione (*good manufacturing practices*, GMP), quali definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

- 1.3. L'applicazione delle procedure di cui al punto 1.2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi al presente regolamento.
- 1.4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al punto 1.2, e in particolare di premurano di:
- (a) adottare misure preventive per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;
 - (b) effettuare una pulizia adeguata, controllandone l'efficacia e registrando le relative operazioni;
 - (c) prendere adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.
- 1.5. La preparazione di prodotti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dai prodotti non biologici. Quando nell'unità di preparazione vengono preparati o immagazzinati anche prodotti non biologici, l'operatore:
- (a) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo;
 - (b) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;
 - (c) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;
 - (d) tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;
 - (e) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
 - (f) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.
- 1.6. Non è consentito l'impiego di prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti biologici.

2. Requisiti per la produzione di alimenti trasformati

- 2.1. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:
- (a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti agricoli non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;
 - (b) possono essere utilizzati solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati a fini nutrizionali specifici e autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19;

- (c) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;
- (d) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono un solo ingrediente vegetale di origine agricola.

2.2. Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

2.2.1. Solo i prodotti e le sostanze di cui al punto 2.1, lettera b), nonché i prodotti e le sostanze cui si fa riferimento ai punti 2.2.2, 2.2.4 e 2.2.5, possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti, ad eccezione delle sostanze e dei prodotti del settore vitivinicolo ai quali si applicano le disposizioni di cui alla parte V, punto 2, e ad eccezione del lievito al quale si applica la parte VI, punto 1.3.

2.2.2. Nel settore della trasformazione degli alimenti, è autorizzato l'impiego dei prodotti e delle sostanze seguenti:

- (a) preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; tuttavia, gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono essere autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19;
- (b) sostanze e prodotti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 16 dello stesso regolamento;
- (c) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 17 del regolamento n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- (d) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
- (e) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

2.2.3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, si applicano le seguenti norme:

- (a) determinati additivi alimentari autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19 sono considerati ingredienti agricoli;
- (b) le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2 non sono considerati ingredienti agricoli;
- (c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti agricoli.

2.2.4. I seguenti ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici:

¹¹ Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

¹² Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

- (a) prodotti animali:
 - (i) organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici;
 - (ii) gelatina;
 - (iii) budella;
- (b) prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante processi di trasformazione:
 - (i) frutta, frutta a guscio e semi commestibili:
 - noci di cola *Cola acuminata*;
 - (ii) spezie ed erbe aromatiche commestibili:
 - semi di rafano *Armoracia rusticana*;
 - fiori di cartamo *Carthamus tinctorius*;
 - crescione acquatico *Nasturtium officinale*;
 - (iii) prodotti vari:
 - alghe, comprese quelle marine;
- (c) prodotti vegetali trasformati:
 - (i) zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:
 - cialde di riso;
 - amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato;
 - (ii) prodotti vari:
 - rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero.

2.2.5. Grassi e oli, anche raffinati ma non modificati chimicamente, possono essere utilizzati nella loro forma non biologica, se ottenuti da piante diverse da:

- cacao *Theobroma cacao*;
- cocco *Cocos nucifera*;
- olivo *Olea europaea*;
- girasole *helianthus annuus*;
- palma *elaeis guineensis*;
- colza *Brassica napus, rapa*;
- cartamo *Carthamus tinctorius*;
- sesamo *Sesamum indicum*;
- soia *Glycine max.*

3. Requisiti per la produzione di mangimi trasformati

3.1. Nella composizione dei mangimi biologici o dei mangimi in conversione non entrano materie prime biologiche, o provenienti da aziende in conversione, congiuntamente a materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

- 3.2. La trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.

Parte V: Vino

1. Campo di applicazione

- 1.1. Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14, le norme stabilite nella presente parte si applicano alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- 1.2. Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute nella presente parte, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009¹³ e (CE) n. 607/2009¹⁴.

2. Uso di taluni prodotti e sostanze

- 2.1. I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.
- 2.2. Solo i prodotti e le sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19 possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo.

3. Pratiche enologiche e restrizioni

- 3.1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti da 3.2 a 3.5, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 80 e 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.
- 3.2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:
- (a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - (b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;
 - (c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;
 - (d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

¹³ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

- (e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.
- 3.3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:
- (a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;
 - (b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.
- 3.4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito sarà riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente a tali pratiche o limitarle ulteriormente:
- (a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;
 - (b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;
 - (c) osmosi inversa ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1308/2013.
- 3.5. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui alla presente sezione e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.

Parte VI: Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

Le norme qui stabilite si applicano ai lieviti biologici utilizzati come alimenti o come mangimi, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 9 e 15.

1. Requisiti di carattere generale

- 1.1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente.
- 1.2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.
- 1.3. Le sostanze seguenti possono essere utilizzate per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico:
 - (a) i coadiuvanti tecnologici autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19;
 - (b) i prodotti e le sostanze di cui alla parte IV, punto 2.2.2, lettere a) e d).

ALLEGATO III
RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
DEI PRODOTTI

1. Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo le informazioni relative ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

2. Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

2.1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla normativa dell'Unione, indichi:

- (a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- (b) il nome del prodotto o nel caso di mangimi composti la loro descrizione, accompagnati da un riferimento alla produzione biologica;
- (c) il nome o il codice numerico dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e
- (d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con i registri di cui all'articolo 24.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore o il trasportatore.

2.2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

- (a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;
- (b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al punto 2.1; e
- (c) sia l'operatore spedite che l'operatore destinatario tengano a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i documenti relativi alle operazioni di trasporto.

3. Norme specifiche per il trasporto dei mangimi verso altre unità di produzione o di preparazione o verso altri locali di magazzinaggio

Quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) durante il trasporto i mangimi ottenuti da produzione biologica, i mangimi in conversione e quelli non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

- (b) i veicoli o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti biologici solo a condizione che:
 - (i) prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, e gli operatori registrino tali operazioni;
 - (ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo il regime di controllo e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento alla produzione biologica;
 - (iii) l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;
- (c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;
- (d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

4. Trasporto di pesci vivi

- 4.1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfino le esigenze fisiologiche degli animali stessi.
- 4.2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.
- 4.3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.
- 4.4. Devono essere conservati i relativi documenti giustificativi per le operazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.3.

5. Ricevimento di prodotti da altri operatori o altre unità

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui alla sezione 2.

L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui alla sezione 2 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei registri di cui all'articolo 24.

6. Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

Se i prodotti biologici sono importati dai paesi terzi, devono essere trasportati in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

Al ricevimento di un prodotto biologico importato da un paese terzo, la persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve per poi effettuare una preparazione o commercializzazione supplementare, verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), accerta che il certificato di ispezione di cui allo stesso articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei registri di cui all'articolo 24.

7. Magazzinaggio dei prodotti

- 7.1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.
- 7.2. Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle autorizzate per la produzione biologica a norma dell'articolo 19.
- 7.3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti nell'allegato II, al punto 1.5.2.2 della parte II e al punto 4.1.4.2, lettera a), della parte III, e purché siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nei registri degli animali cui all'articolo 24.
- 7.4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:
 - (a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli o alimentari;
 - (b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
 - (c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici, e l'operatore deve registrare tali operazioni.

ALLEGATO IV

TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 21

BG: биологичен.

ES: ecológico, biológico.

CS: ekologické, biologické.

DA: økologisk.

DE: ökologisch, biologisch.

ET: mahe, ökoloogiline.

EL: βιολογικό.

EN: organic.

FR: biologique.

GA: orgánach.

HR: ekološki.

IT: biologico.

LV: bioloģisks, ekoloģisks.

LT: ekologiškas.

LU: biologesch.

HU: ökológiai.

MT: organiku.

NL: biologisch.

PL: ekologiczne.

PT: biológico.

RO: ecologic.

SK: ekologické, biologické.

SL: ekološki.

FI: luonnonmukainen.

SV: ekologisk.

ALLEGATO V

LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI

1. Logo

1.1. Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea deve essere conforme al seguente modello:

[inserire logo]

1.2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50% ciano + 100% giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

1.3. Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:

[inserire logo]

1.4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.

1.5. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

1.6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione Europea in questo stesso colore.

1.7. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

1.8. Il logo di produzione biologica dell'Unione Europea può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano alla produzione biologica purché detti elementi non modificano o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 22. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo di produzione biologica dell'Unione Europea può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

2. Codici numerici

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

dove:

- (a) «AB» è il codice ISO del paese in cui vengono effettuati i controlli;
- (b) «CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko» che stabilisce un nesso con la produzione biologica; e

- (c) «999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, assegnato:
- (i) dall'autorità competente di ogni Stato membro alle autorità di controllo e agli organismi di controllo cui essa ha delegato i compiti di controllo;
 - (ii) dalla Commissione:
 - alle autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 29;
 - alle autorità competenti dei paesi terzi, riconosciute dalla Commissione a norma dell'articolo 31.